

# Bancarotta per il liquidatore che omette la tenuta dei libri contabili

Anche a fronte di una carica di breve durata, è titolare di una "posizione di garanzia"

/ Stefano COMELLINI

Il liquidatore della società poi fallita risponde, anche a titolo di mera colpa, del reato di bancarotta semplice documentale ([artt. 217-224 L. fall.](#)) quando, pur a fronte di una carica di breve durata, non abbia provveduto a ricevere i **libri contabili**, omettendo di controllare la loro esistenza e di attivarsi, prontamente ed efficacemente, per ridurre le conseguenze negative della carenza documentale.

Il principio, espresso dalla Cassazione con la sentenza n. [39009](#) depositata ieri, è riconducibile all'orientamento, comune alla dottrina e alla giurisprudenza, per cui i liquidatori, al pari degli amministratori e dei sindaci, sono titolari di una "posizione di **garanzia**", nel senso che su di essi incombe l'obbligo, appunto detto "di garanzia", di impedire l'evento cagionato da una condotta costituente reato posta in essere da altri.

Il titolare di quest'obbligo, infatti, versa in una posizione le cui componenti essenziali sono, da un lato, una fonte normativa di diritto privato o pubblico che costituisca il dovere di intervento e, dall'altro, l'esistenza di un potere attraverso il corretto uso del quale il soggetto garante sia in grado, nella consapevolezza della situazione, di **impedire** l'evento.

Ne consegue che, in tema di reati fallimentari, la responsabilità del liquidatore deriva non solo dal suo inserimento soggettivo nelle disposizioni penali ex [artt. 223](#) (bancafallita fraudolenta) e [224 L. fall.](#) (bancafallita semplice), ma anche dall'[art. 2489 c.c.](#) che rinvia alle norme sulla responsabilità degli amministratori, compreso l'[art. 2392 c.c.](#), ove si fissa il principio, di ordine generale, per cui l'amministratore deve **vigilare** sulla gestione e impedire il compimento di atti pregiudizievoli, oltre che attenuarne le conseguenze dannose.

Nel richiamare tali criteri, la Corte riprende una sua precedente decisione (n. [8260/2008](#)), con la quale si era fissata la responsabilità penale del liquidatore a fronte di un'organizzazione societaria **inidonea** a prevenire il compimento di atti pregiudizievoli – in allora, operazioni distrattive disposte dall'amministratore di fatto prima dell'assunzione della carica da parte del liquidatore ma eseguite successivamente alla stessa – proprio perché, senza una corretta *compliance*, non si rispettano i doveri di vigilanza e controllo.

In particolare, con riferimento agli obblighi rilevanti nel caso di specie, sia il liquidatore nominato all'apertura dello stato di liquidazione che quello eventualmente nominato in sostituzione del precedente sono tenuti a ricevere in consegna i **libri sociali** ([art. 2487-bis](#) comma 3 c.c.).

Quindi, in linea con la precedente e univoca giurispru-

denza di legittimità (da ultimo, Cass. n. [36435/2011](#)), la Corte ha escluso che il ricorrente – pur a fronte del breve, ma non brevissimo trattandosi comunque di circa un mese, lasso di copertura della carica – fosse immune da responsabilità, risultando in atti che egli non si fosse dato carico di ricevere i libri contabili, **omettendo ogni controllo** sulla loro esistenza, sulla loro regolare tenuta, sulla loro recuperabilità, senza attivarsi prontamente ed efficacemente per ridurre le conseguenze negative derivanti dall'accertata omissione.

Infatti, a fronte della mancata tenuta della contabilità per tre anni (fatto salvo qualche registro consegnato al curatore), il liquidatore non aveva provveduto alla sua ricostruzione né tentato di minimizzare gli effetti pregiudizievoli per i creditori sociali, consistiti nell'impossibilità di definire il volume di affari della società nonché di redigere il bilancio.

Su quest'ultimo aspetto, la Corte ricorda che, comunque, la bancarotta semplice documentale non richiede per la sua sussistenza il verificarsi di un effettivo danno per i creditori, trattandosi di reato di **pericolo presunto**. La norma penalfallimentare vuole, infatti, rimuovere gli ostacoli alle attività di ricostruzione del patrimonio societario e delle operazioni che lo hanno costituito, per consentire ai creditori di conoscere l'esatta consistenza della massa per la propria possibile soddisfazione. D'altro canto, l'obbligo di tenere le scritture contabili viene meno solo quando la cessazione dell'attività sia formalizzata con la cancellazione dal Registro Imprese (Cass. n. [20911/2011](#)).

Da ultimo, rileva la Cassazione, la responsabilità per il reato in esame può sussistere anche sotto il profilo **colposo**, in quanto la "previsione espressa" della punibilità a titolo di colpa ([art. 42 c.p.](#)) non equivale a "previsione esplicita". La definizione come dolosa della bancarotta fraudolenta documentale comporta, pertanto, per giurisprudenza univoca, che per la corrispondente bancarotta semplice l'elemento soggettivo possa essere egualmente integrato dal dolo o dalla colpa, ravvisabili quando l'agente ometta – nel primo caso con coscienza o volontà, nel secondo per mera negligenza – di tenere le scritture.

Nel caso di specie, nel rigettare il ricorso, la Corte ha riferito la condotta omissiva del liquidatore alla colposa violazione del dovere di diligenza, non esclusa da una sua pretesa **incompetenza** tecnica, posto che chi svolge l'attività di liquidatore deve caratterizzarsi per un minimo di professionalità che comprenda la conoscenza delle norme che disciplinano l'attività delle società commerciali.